

QUALIFICAZIONE DI AMIR S.P.A. AI SENSI DELLE PRINCIPALI NORME DI LEGGE APPLICABILI ALLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTI OBBLIGHI PER ESSA E/O PER I RISPETTIVI SOCI

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI	L. 190 del 06.11.2012 <u>"Legge anticorruzione"</u>	D.Lgs. 33 del 14.03.2013 <u>"Decreto trasparenza"</u>	D.Lgs. 39 del 08.04.2013 <u>"Decreto incompatibilità ed incompatibilità"</u>	D.Lgs. 50 del 18.04.2016 <u>"Codice dei contratti pubblici"</u>	D.Lgs. 175 del 19.08.2016 <u>"Testo unico società pubbliche"</u>		
Ragione sociale o denominazione	DEFINIZIONI	DEFINIZIONI	DEFINIZIONI	DEFINIZIONI	DEFINIZIONI		
Note sul capitale sociale o fondo di dotazione	La norma (articolo 1, commi 2bis e 34), identifica: 1) le PP-AA ;	La norma (articolo 2 bis) identifica: 1) le PP-AA . [comma 1]; 2) gli enti pubblici non economici (inclusi nella definizione di "PP-AA." del D.Lgs.165/2001); 3) gli enti pubblici economici (richiamati dal D.Lgs. 33/2013); 4) gli ordini professionali (richiamati dal D.Lgs. 33/2013); 5) le "società in controllo pubblico" (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs. 175/2016; 6) i c.d. "enti controllati", ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP-AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;	La norma (articolo 1, comma 2) definisce: 1) le PP-AA. [lett. "a"]; 2) gli "enti pubblici", ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 2.a) istituti o vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione o 2.b) i cui amministratori siano da nominati;	La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettere "m" e "b"], ovvero quelle nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 1.a) un socio abbia la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea (controllo monopatico), oppure 1.b) pur non esistendo un unico socio maggiorenza del capitale sociale e siano tra loro almeno la maggioranza dei soci pubblici detengano congiuntamente la maggioranza del capitale sociale e siano vincolati ad esprimere un "consenso unanime" in assemblea, sulla base di un formale "coordinamento" tra loro, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (scritti) (controllo congiunto); 2) le (altre) "società a partecipazione pubblica" [lettera "n", seconda frase], nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 2.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e nei quali le PP-AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) oppure 3.b.2) il "controllo congiunto" da parte di più PP-AA., interpretandolo come indicato nel D.Lgs.175/2017 (punto "1.b" della colonna "F") oppure 3.b.3) il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (posizione di vertice), amm.vi e/o di controllo, posto in capo ad un solo socio o, sulla base di atti e/o accordi formali e vincolanti e/o norme statutarie o di legge, ad una pluralità di soci, tra loro congiuntamente.	La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettera "m", secondo frase], nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 1.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e nei quali le PP-AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) oppure il cui organo amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà e' designata da una P.A., di cui al precedente punto 1.a; 3) le società quotate , ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano propriezazioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.	La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettera "m", secondo frase], nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 1.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e nei quali le PP-AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) oppure il cui organo amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà e' designata da una P.A., di cui al precedente punto 1.a; 1.b) i c.d. "enti controllati", ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]: 6.a) con bilancio superiore ad €.500.000; 6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP-AA; 6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;	La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica: 1) le "società a controllo (diretto o indiretto) pubblico" [lettera "m", secondo frase], nelle quali si riscontri almeno una di queste situazioni: 1.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e nei quali le PP-AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante: 3.b) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) oppure il cui organo amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà e' designata da una P.A., di cui al precedente punto 1.a; 3) le società quotate , ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano propriezazioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.
Attività svolta							

<p>OBBLIGHI</p> <p>I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). <p>I soggetti della categoria n.7 sono tenuti solo all'applicazione delle disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33, ma NON devono redigere il PTPC, né individuare il RPC.</p>	<p>I sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per «<i>incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati</i>», si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile».</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>OBBLIGHI</p> <p>Per gli enti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - la inconferibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconferibilità - di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) negli enti della seconda e terza categoria ("enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") per le "cariche politiche" negli enti, rispettivamente, della prima ("PP-AA") e della seconda ("enti pubblici") categoria e della terza ("enti di diritto privato in controllo pubblico") categoria, ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconferibilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" negli enti delle prime 3 categorie ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" negli enti della quarta categoria ('enti di diritto privato regolati o finanziati' dalle PP-AA, regolanti o finanziari conferenti l'incarico o la carica - art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito. <p>Inoltre, per gli enti della categoria n.2 ("enti pubblici"), vigono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la inconferibilità di "incarichi amministrativi" (da una parte) per le "cariche politiche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (art.4, lettera "b"); b) la incompatibilità tra "incarichi amministrativi" conferiti da un determinato socio pubblico e "incarichi professionali" regolati o finanziati dal medesimo socio pubblico (art.9, c.2). <p>Per gli enti della categoria n.4 ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") vigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la incompatibilità tra "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" in una determinata P.A. regolante o finanziatrice e "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima P.A. conferente l'incarico o la carica (art. 9); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) ma SENZA l'obbligo di pubblicare tale dichiarazione sul proprio sito web. <p>Ai sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per «<i>incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati</i>», si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile».</p>	<p>OBBLIGHI</p> <p>Le "società a controllo pubblico" devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). <p>Le "società a partecipazione pubblica" sono soggette alle disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) crisi d'impresa (art.14); b) trasparenza (art.22). <p>Le "società quote" non devono rispettare alcun obbligo.</p> <p>I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20); - norme finanziarie sulle società partecipate (art.21); - revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24). <p>I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle partecipazioni (art.10); - finalità perseguibili (art.4); - acquisizione delle partecipazioni (art.9); - gestione delle partecipazioni (art.9).
<p>OBBLIGHI</p> <p>Per gli enti delle prime 3 categorie ("PP-AA", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") vigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la inconferibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconferibilità - di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) negli enti della seconda e terza categoria ("enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") per le "cariche politiche" negli enti, rispettivamente, della prima ("PP-AA") e della seconda ("enti pubblici") categoria e della terza ("enti di diritto privato in controllo pubblico") categoria, ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconferibilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" negli enti delle prime 3 categorie ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" negli enti della quarta categoria ('enti di diritto privato regolati o finanziati' dalle PP-AA, regolanti o finanziari conferenti l'incarico o la carica - art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito. <p>Inoltre, per gli enti della categoria n.2 ("enti pubblici"), vigono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la inconferibilità di "incarichi amministrativi" (da una parte) per le "cariche politiche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (art.4, lettera "b"); b) la incompatibilità tra "incarichi amministrativi" conferiti da un determinato socio pubblico e "incarichi professionali" regolati o finanziati dal medesimo socio pubblico (art.9, c.2). <p>Per gli enti della categoria n.4 ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") vigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la incompatibilità tra "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" in una determinata P.A. regolante o finanziatrice e "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima P.A. conferente l'incarico o la carica (art. 9); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) ma SENZA l'obbligo di pubblicare tale dichiarazione sul proprio sito web. <p>Ai sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per «<i>incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati</i>», si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile».</p>	<p>OBBLIGHI</p> <p>Le "società a controllo pubblico" devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). <p>Le "società quote" non devono rispettare alcun obbligo.</p> <p>I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20); - norme finanziarie sulle società partecipate (art.21); - revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24). <p>I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle partecipazioni (art.10); - finalità perseguibili (art.4); - acquisizione delle partecipazioni (art.9); - gestione delle partecipazioni (art.9).
<p>OBBLIGHI</p> <p>Per gli enti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - la inconferibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconferibilità - di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) negli enti della seconda e terza categoria ("enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") per le "cariche politiche" negli enti, rispettivamente, della prima ("PP-AA") e della seconda ("enti pubblici") categoria e della terza ("enti di diritto privato in controllo pubblico") categoria, ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconferibilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" negli enti delle prime 3 categorie ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" negli enti della quarta categoria ('enti di diritto privato regolati o finanziati' dalle PP-AA, regolanti o finanziari conferenti l'incarico o la carica - art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito. <p>Inoltre, per gli enti della categoria n.2 ("enti pubblici"), vigono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la inconferibilità di "incarichi amministrativi" (da una parte) per le "cariche politiche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (art.4, lettera "b"); b) la incompatibilità tra "incarichi amministrativi" conferiti da un determinato socio pubblico e "incarichi professionali" regolati o finanziati dal medesimo socio pubblico (art.9, c.2). <p>Per gli enti della categoria n.4 ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") vigono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la incompatibilità tra "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" in una determinata P.A. regolante o finanziatrice e "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima P.A. conferente l'incarico o la carica (art. 9); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) ma SENZA l'obbligo di pubblicare tale dichiarazione sul proprio sito web. <p>Ai sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per «<i>incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati</i>», si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile».</p>	

<p>AMIR S.P.A.</p> <p>NOTA SULLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitale totalmente detenuto, direttamente e/o indirettamente, da una pluralità di soci pubblici; - il Comune di RN possiede indirettamente la quota di maggioranza assoluta del 75,30%. 	<p>QUALIFICA Amir è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna F).</p> <p>QUALIFICA Amir possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'articolo 3, lettera "d" (la sua attività non è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ma la sua gestione è soggetta al controllo di uno di questi ultimi e i suoi organi d'amministrazione e di vigilanza sono costituiti entrambi da membri designati dai suoi soci pubblici), per cui è un "organismo di diritto pubblico" e come tale è una "amministrazione aggiudicatrice", poiché opera in uno dei settori "speciali" degli articoli da 115 a 121 (precisamente "acqua" dell'articolo 117) è un "ente aggiudicatore" (ex art.3, lettera "e", punto "1.", del codice).</p> <p>QUALIFICA Amir è qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico", in quanto: <ul style="list-style-type: none"> - svolge un'attività di pubblico interesse (punto "3.a"), ed è controllata democraticamente (punto "3.b.1."), indirettamente, dal Comune di Rimini. </p>
<p>SOCIETÀ ESERCENTE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE:</p> <p>Produzione di beni/servizi a favore delle PPAA - Realizzazione e amm.ne (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Prov. di RN.</p>	<p>OBBLIGHI Amir deve rispettare i seguenti vincoli: <ul style="list-style-type: none"> - la inconfondibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconferribilità di/incompatibilità amministrativa o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) per/e le "cariche politiche" negli enti delle prime 3 categorie ("PP-AA", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente (dall'altra) (artt. 4, 7, 11 e 12); - la inconferribilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PP-AA, regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica (art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito. </p> <p>OBBLIGHI Amir deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi). <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). </p>
<p>SOCIETÀ ESERCENTE ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE:</p> <p>Produzione di beni/servizi a favore delle PPAA - Realizzazione e amm.ne (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Prov. di RN.</p>	<p>OBBLIGHI Amir deve rispettare i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). </p> <p>OBBLIGHI Amir deve rispettare gli obblighi in materia di: <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25). </p> <p>I soci di Amir devono rispettare gli obblighi in materia di: <ul style="list-style-type: none"> - finalità perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifica statutaria "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilità degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20). </p> <p>OBBLIGHI Amir deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi). <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). </p> <p>OBBLIGHI Amir deve rispettare i seguenti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet). </p>